

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL

SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI

PONTASSIEVE E RIGNANO SULL'ARNO

L'anno 2015, addì 17 del mese di dicembre, in Pontassieve e nella residenza Municipale,

TRA

Il Comune di Pontassieve (FI) nella persona del Sindaco Monica Marini, nata a Firenze il 25/11/1973, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva 00492810486 e C.F.01011320486);

E

Il Comune di Rignano sull'Arno (FI) nella persona del Sindaco Sig. Daniele Lorenzini, nato a Rignano Sull'Arno il 23/01/1954 che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva 03191240484 e C.F. 80022750485);

PREMESSO

a) che l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

b) che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario

comunale;

c) che l'articolo 7 commi 31-ter D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, ha disposto la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari, nonché la successione, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

d) che dunque il riferimento alla Sezione Regionale Toscana dell'Agenzia Autonoma deve intendersi rivolto alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale della Toscana

e) che i Comuni di Pontassieve e Rignano sull'Arno, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale, intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario comunale;

f) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:

- con deliberazione n. 89 assunta dal Consiglio Comunale di Pontassieve in data 05/11/2015;

- con deliberazione n. 39 assunta dal Consiglio Comunale di Rignano sull'Arno in data 29/10/2015;

tutte dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate alla presente sotto le lettere "A" e "B";

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 – PREMESSE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### ART. 2 –FINALITA'

1) I Comuni di Pontassieve e Rignano sull'Arno, dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, l'Ufficio di Segretario Comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste, anche al fine di ottenere un risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi.

#### Art. 3 - COMUNE CAPO-CONVENZIONE

1) I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente Convenzione al Comune di Pontassieve, che assume il ruolo di Comune "Capo-convenzione".

#### ART. 4 – OGGETTO

1) La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, che sarà individuato con decreto del Sindaco del Comune "Capo-convenzione";

#### ART. 5 – DURATA E RECESSO DALLA CONVENZIONE

1) La presente convenzione avrà decorrenza dal 1/11/2015 con durata fino al 31 luglio 2017 con possibilità di espresso rinnovo; potrà essere sciolta in qualunque momento, per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.

2) Ciascuno dei Comuni potrà recedere anticipatamente, in qualunque momento, mediante apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere trasmessa all'altro Ente. In tal caso il recesso avrà effetto 15 (quindici) giorni dopo il ricevimento da parte dell'altro Ente dell'atto suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso.

3) In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte di un Comune, il segretario titolare della sede conserva la titolarità del Comune capo o sede della convenzione.

4) Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale della Toscana e al Ministero dell'Interno-Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali di Roma per i provvedimenti di competenza.

#### ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE

1) L' ufficio del Segretario viene garantito da un unico Segretario Comunale che presta la sua opera nei due Enti aderenti.

2) Il Segretario della gestione associata di segreteria sarà scelto a norma dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali. In sede di prima applicazione, il Segretario della convenzione è individuato nell'attuale Segretario titolare del Comune di Pontassieve.

3) La nomina sarà effettuata, all'inizio del proprio mandato, dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentito il Sindaco dell'altro Comune.

#### ART. 7 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca del Segretario delle segreterie convenzionate potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100, del D.Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentito l'altro Sindaco, e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del

Comune capo-convenzione.

#### ART. 8 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO TITOLARE

1) Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.

#### ART. 9 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1) Il Servizio, articolato di norma in cinque giorni settimanali, verrà svolto dal Segretario assegnato all'Ufficio di segreteria convenzionato nelle rispettive sedi municipali.

2) Il Segretario presterà la propria attività in rapporto all'orario di lavoro previsto dai contratti di lavoro con le seguenti modalità:

- per il 83,33% dell'orario presso il Comune di Pontassieve;

- per il 16,67% dell'orario presso il Comune di Rignano sull' Arno;

3) Eventuali modifiche delle percentuali dell'orario di lavoro prestate nei singoli Comuni potranno essere concordate tra i Sindaci, sentito il Segretario Comunale e non abbisognano di formale modifica della presente convenzione.

4) I giorni e l'orario di presenza del Segretario nei due Enti saranno concordati dai Sindaci dei due Comuni in base alle esigenze di questi ultimi e di concerto con il Segretario Comunale. Specificatamente sarà assicurato uno stretto coordinamento anche tra i Presidenti dei rispettivi Consigli Comunali, al fine di permettere il pieno e completo l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 267/2000.

5) In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità

obiettive di ciascuno degli Enti interessati. I giorni e gli orari di effettiva presenza nei singoli comuni saranno oggetto di separato accordo tra i Sindaci dei due Comuni e il Segretario. Il Segretario è inoltre tenuto, in caso di esigenze di ufficio non procrastinabili, a svolgere le funzioni specificatamente previste da leggi, statuto e regolamenti, presso le sedi comunali convenzionate anche durante la stessa giornata lavorativa.

6) Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati.

7) Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con il Sindaco dell'altro Comune.

#### ARTICOLO 10 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE

In caso di assenza o di impedimento del Segretario titolare, le funzioni vicarie potranno essere svolte dal Vicesegretario di ciascuno dei due Comuni facenti parte della convenzione (vedasi al riguardo la nota 3782-E del 18/06/2015 del Ministero degli Interni- Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali), ovvero da un Segretario designato dal Ministero dell'Interno- Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

#### ART. 11 – ATTRIBUZIONI DEL SINDACO DEL COMUNE CAPO- CONVENZIONE.

1) Il Sindaco del Comune di Pontassieve è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, sentito il Sindaco dell'altro Comune, per i provvedimenti riguardanti:

- a) erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale;
- b) richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;
- c) autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

#### ART. 12 – RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

- 1) I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale di tutti compensi di natura economica, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura proporzionale alle ore prestate presso i Comuni di Pontassieve (83,33%) e Rignano sull'Arno (16,67%).
- 2) I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo-convenzione, il quale chiederà, con cadenza semestrale, il rimborso della quota parte a carico del Comune di Rignano sull'Arno.
- 3) Secondo lo stesso rapporto sarà ripartito ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei Segretari comunali.
- 4) Il Comune di Rignano sull'Arno provvederà al rimborso delle quote a proprio carico, entro trenta giorni dalla richiesta.
- 5) I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, per le missioni o trasferte svolte dal Segretario e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.
- 6) I diritti di segreteria liquidati dal Comune di Rignano sull'Arno saranno comunicati al Comune Capo convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dalla vigente normativa sulla materia.
- 7) Al Segretario spetterà il rimborso delle spese di viaggio documentate per

lo spostamento dalla sede di Pontassieve alla sede di Rignano Sull'Arno per l'esercizio delle sue funzioni. Tale spesa sarà a carico del Comune di Rignano Sull'Arno e sarà rimborsata al Segretario comunale con cadenza semestrale dietro presentazione di adeguati giustificativi.

#### ART. 13 – FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI

1) Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

#### Art. 14 – REGISTRAZIONE

1) La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi delle vigenti disposizioni sull'imposta di registro.

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI PONTASSIEVE

IL SINDACO DEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO